

(N. 2056)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CORBELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1957

Modifiche all'articolo 9 della legge n. 464 del 27 giugno 1957 concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 25 giugno 1957, in occasione della discussione sulla proposta di conversione in legge del decreto-legge n. 262 del 3 maggio 1957 concernente disposizioni per sgravi fiscali sugli olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) già approvata dalla Camera dei deputati (1), ritenni necessario di presentare un ordine del giorno con il quale, nel prendere atto delle ragioni di urgenza per scadenza di termini che consigliavano di non differire la conversione in legge del decreto stesso, invitavo il Governo a predisporre, nel più breve tempo possibile, un provvedimento legislativo che colmasse una evidente lacuna del decreto stesso. La necessità di provvedervi fu riconosciuta anche dal relatore della Commissione finanze e tesoro e dal Ministro delle finanze onorevole Andreotti.

Tali autorevoli consensi sono stati determinati dal fatto che la legge approvata non tiene conto della larga possibilità di impiego dei

G.P.L. oltre i casi da essa previsti; e per questo motivo non si adegua alle direttive precisate dal Comitato dell'energia dell'O.E.C.E. il quale suggerisce, ai Paesi aderenti (ed in particolar modo a quelli scarsi o del tutto privi di combustibili solidi da distillazione) di impiegare razionalmente e con il massimo rendimento tutte le energie secondarie disponibili specialmente in quei casi di erogazione difforme in cui si rendano necessarie le integrazioni stagionali per un loro organico impiego; e di attribuire preminente importanza allo sviluppo sempre maggiore dei consumi capillari dei gas combustibili nei centri urbani specialmente per usi domestici.

La legge n. 464, che abbiamo approvato, mentre vuole raggiungere lo scopo lodevole di facilitare l'impiego dei G.P.L. in alcuni casi molto importanti, ne limita invece le possibilità economiche di utilizzazione in molti altri di uguali caratteristiche sociali ed economiche; perchè essa nel suo articolo 9, nel precisare i tipi di G.P.L. per i quali viene consentito il beneficio della riduzione nella mi-

(1) - Cfr.: Legge 27 giugno 1957, n. 464, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1957.

sura massima del 90 per cento della imposta di fabbricazione, si limita ad indicare l'impiego del *propano puro e dell'aria propanata* da immettere nelle reti cittadine di nuova costruzione e trasformate come gli unici G.P.L. che possano godere del beneficio di legge. In questo modo viene esclusa la possibilità di usare altri G.P.L. ugualmente importanti che vengono impiegati attualmente in quelle aziende pubbliche di produzione e distribuzione del gas di città che sono dotate dei classici impianti per la distillazione dal carbone fossile. In tali aziende, per far fronte alle variazioni giornaliere e stagionali della richiesta vengono utilizzati i G.P.L., prodotti da impianti sussidiari di gassificazione dei petroli, distinti e diversi dall'impianto principale, al fine di produrre G.P.L. (ottenuti a mezzo di operazioni di *kracking* o di *reforming*) per miscelarli al gas di carbone oppure da immettere tali e quali nelle reti di distribuzione nei periodi di maggior consumo permanente che si verificano nell'inverno, od in quelli di vere punte giornaliere od orarie ricorrenti che sono caratteristiche proprie della richiesta degli utenti.

L'applicazione della legge con le limitazioni prescritte dall'articolo 9, porta perciò come conseguenza diretta la impossibilità economica dell'impiego sussidiario dei G.P.L. riformati nelle aziende ad impianto principale con distillazione dal carbone fossile per il maggior costo che esso importerebbe e quindi per l'aggravio che ne deriverebbe alle utenze cittadine per un più elevato prezzo globale di vendita del gas di miscela. Non sarebbe inoltre possibile alle aziende distributrici del gas di città di immettere nel periodo invernale, il G.P.L. nella propria rete di erogazione, tal quale o miscelato con il gas di carbone, e di utilizzarne la eccedenza estiva e cioè nei periodi di scarsa erogazione del gas di città, per la vendita diretta in bottiglie ottenendo, in tal modo, un razionale livellamento annuale delle richieste del consumo alla possibilità della produzione; ciò che consente di ottenere, dal punto di vista economico, che il costo della caloria del G.P.L. possa venire contenuto in modo di effettuare

la sua distribuzione allo stesso prezzo medio del gas carbone, in base al quale viene stabilito il prezzo massimo di vendita del gas di città secondo le disposizioni che vengono emanate dall'organo ministeriale competente e cioè dal C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi).

Inoltre si verrebbero a creare delle notevoli disparità di trattamento fiscale tra le aziende, produttori gas di città, di nuova costruzione o trasformate beneficate dalla nuova legge e le aziende che utilizzano ancora impianti non ammortizzati di distillazione dal carbone fossile che invece non lo sarebbero.

Appare pertanto indispensabile di apportare alcune modifiche chiarificatrici che sono di carattere esclusivamente tecnico, all'articolo 9 del citato decreto-legge nel senso indicato nei due articoli che sottopongo all'esame ed alla approvazione del Senato.

L'urgenza di un simile provvedimento dipende dal fatto che esso interessa direttamente la maggioranza delle aziende esercenti il servizio di distribuzione del gas di città ed in particolare quelle che erogano gas di carbone tal quale od in miscela, perchè esse verrebbero private della possibilità di utilizzare razionalmente una materia prima essenziale per conferire alla produzione quella elasticità necessaria al consumo, soprattutto nei periodi invernali della richiesta maggiore. Rilevo anche che la maggior parte di tali officine esercitate da privati oppure municipalizzate si trovano nell'Italia centro-meridionale e nelle isole dove non v'è disponibilità di metano puro. Esse quindi verrebbero messe in condizioni economiche di inferiorità rispetto a quelle dell'Italia settentrionale dove le possibilità di impiego dei gas naturali tal quali o miscelati si presenta maggiore.

Nutro fiducia che il Ministro delle finanze e la Commissione finanze e tesoro del Senato vogliano confermare il loro assenso alla proposta che mi onoro presentare al Senato, il quale, a sua volta, giudicando della bontà delle motivazioni esposte, mi auguro che voglia approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le lettere *a)* e *c)* dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, sono sostituite dalle seguenti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro, ad aria propinata od a propano riformato;

c) immessi tal quali o previa riforma nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano puro.

Art. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.